

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini ed il Comune di San Gimignano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114, c. 2 e 117, c. 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'ente.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune di San Gimignano che disciplinano l'erogazione di patrocini e benefici economici e strumentali a sostegno di associazioni ed altri organismi in attuazione dell'art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intendono per:
 - a) *beni comuni urbani*: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono come funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) *cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, per periodi di tempo anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
 - c) *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - d) *proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) *patto di collaborazione*: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni;
 - f) *cura*: intervento dei cittadini per la conservazione e manutenzione dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
 - g) *gestione condivisa*: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - h) *rigenerazione*: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

i) *immobili e spazi pubblici*: immobili, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *sussidiarietà orizzontale*: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali;

b) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

c) *fruizione collettiva*: la gestione dei beni comuni deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza e deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;

d) *pubblicità e trasparenza*: l'amministrazione garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;

e) *responsabilità*: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

f) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

g) *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

h) *sostenibilità*: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

i) *proporzionalità*: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

l) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

m) *informalità*: l'amministrazione interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione;

n) *autonomia civica*: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

o) *prossimità e territorialità*: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

p) *deflazione del contenzioso*: l'amministrazione e i cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall'ordinamento.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati.
2. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o che abbiano commesso violazioni gravi ed accertate inerenti a entrate tributarie e extratributarie del Comune.
3. I singoli cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previa iscrizione nell'apposito albo comunale dei cittadini attivi.
4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, devono dare atto di agire in rappresentanza di tali organismi, i quali devono essere iscritti nell'albo comunale delle associazioni.
5. Nel caso in cui più singoli cittadini in forma non associata sottoscrivano il patto di collaborazione dovranno individuare un unico soggetto responsabile dell'attuazione del patto medesimo e dei rapporti con l'ente.
6. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
2. L'organizzazione della funzione di cui al comma 1 deve essere tale da assicurare:
 - a) la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b) il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio.

Articolo 6 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, con il consenso di tutti i sottoscrittori originari, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto.
3. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
4. Il patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di governo e coordinamento e di partecipazione;
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune tramite un modello reso disponibile dal Comune sul proprio sito istituzionale, o comunque nelle forme individuate dall'ente.
2. Il modello di proposta, di norma, contiene un elenco dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare ed indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni: a) pulizia; b) giardinaggio e taglio dell'erba; c) piccola manutenzione ordinaria; d) interventi finalizzati alla fruizione collettiva di beni comuni.
4. Il Comune, tramite il Responsabile dell'ufficio competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale dell'ente, Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto, il responsabile lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni o chiedendo eventuali informazioni aggiuntive.

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni con caratteristiche di valore storico, artistico o culturale in genere e/o che hanno dimensioni e valore economico significativo, nei confronti dei quali i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione implicanti attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in un apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta secondo le modalità indicate dall'ente, il quale valuterà la medesima rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi e alla relativa fattibilità tecnica.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, al Comune. Le proposte devono pervenire all'amministrazione corredate da tutta la documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. L'ente pubblica sul proprio portale l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza secondo modalità stabilite dall'ente medesimo.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Laddove, per i medesimi spazi o beni comuni, siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, il Comune può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

7. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

8. Il Comune, tramite il responsabile dell'ufficio competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale dell'ente. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto, il responsabile lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni o chiedendo eventuali informazioni aggiuntive.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, alla quale è rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto.

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione e di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano direttamente la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

4. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

5. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

6. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile.

7. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. I sottoscrittori dei patti di collaborazione sostengono i costi relativi alle proprie attività.
2. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
3. Qualora non ne fossero provvisti, il Comune può attivare a vantaggio dei cittadini attivi idonee tutele assicurative, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, nei rami infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto dei patti.
4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare compensi o contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di questi ultimi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
- 6) Sono permesse ai sottoscrittori dei patti di collaborazione forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nonché attività ad offerta libera o commerciali purché non prevalenti sulle attività previste dai patti e a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.
- 7) I patti di collaborazione possono prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 - Facilitazioni e materiali di consumo

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale per gli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione, quali, la semplificazione della documentazione necessaria o delle modalità per lo scambio di informazioni fra cittadini attivi ed amministrazione.

2. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 13 - Formazione e prevenzione dei rischi

1. Il Comune promuove la cittadinanza attiva tramite interventi di formazione negli ambiti in cui si sviluppano le attività dei proponenti e sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza.

2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 14 - Responsabilità

1. I patti di collaborazione disciplinano puntualmente le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.

2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 15 - Comunicazione delle attività di collaborazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) censire i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

3. Il Comune si adopera per consentire un'efficace divulgazione dei patti sottoscritti e degli esiti dei medesimi, diffondendo la documentazione disponibile presso la cittadinanza tramite il proprio sito internet ed altri eventuali strumenti.

Articolo 16 - Monitoraggio delle attività di collaborazione

1. I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di documentare e valutare in corso d'opera l'attualità dell'interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, la sostenibilità e per individuare possibilità di miglioramento.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La documentazione e valutazione delle attività realizzate deve contenere informazioni relative a: a) obiettivi; b) azioni e servizi resi; c) risultati raggiunti; d) risorse disponibili ed utilizzate.

Articolo 17 - Recesso e risoluzione

1. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali.

2. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, il Comune può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.